





che sino al momento in cui il provvedimento di chiusura di cui all'art. 14-*novies* co. 5, l. n. 3/12 non sarà divenuto definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive nè acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore alla data della presentazione della domanda ex art. 14-*ter*, l. n. 3/12;

che il liquidatore:

- trascriva il presente decreto presso le Conservatorie dei RR.II. territorialmente competenti in relazione agli immobili offerti in liquidazione;
- comunichi il presente decreto al datore di lavoro/ente previdenziale;
- provveda all'apertura di un conto corrente intestato alla procedura;
- proceda nei termini previsti dalla legge all'inventario, alla redazione dell'elenco dei creditori, alla predisposizione del programma di liquidazione ed alle comunicazioni così come previsto dall'art. 14-*sexies* l. n. 3/12;
- provveda, quindi, alla formazione dello stato passivo ex art. 14-*octies* ed alla liquidazione del patrimonio ex art. 14-*novies*;
- provveda, nel rispetto delle norme relative al trattamento dei dati personali dei soggetti coinvolti nella procedura e delle direttive diffuse in materia da questo Tribunale, a dare pubblicità alla domanda del debitore ed al presente decreto mediante pubblicazione sul sito ufficiale del Tribunale di Taranto [www.tribunale.taranto.it](http://www.tribunale.taranto.it) per la durata di giorni trenta, richiedendone immediatamente la cancellazione allo scadere dell'anzidetto termine;
- depositi, allo scadere di ciascun semestre, una relazione informativa circa lo stato della procedura (mediante sintetico rapporto riepilogativo delle attività compiute, del conto della gestione e delle risorse presenti sul conto intestato alla procedura allegandovi il relativo estratto), indicando altresì se ciascun ricorrente: i) stia cooperando al regolare ed efficace svolgimento della procedura, fornendo tutte le informazioni e la documentazione utili e senza in alcun modo ritardarne lo svolgimento; ii) abbia svolto – ove inoccupato – nei quattro anni di cui all'art. 14-*undecies*, un'attività produttiva di reddito adeguata rispetto alle sue competenze e alla situazione di mercato o, in ogni caso, abbia cercato un'occupazione e non abbia rifiutato, senza giustificato motivo, proposte di impiego;

che ai sensi dell'art. 14-*ter*, comma 5, lett. b), sulla scorta dei documenti esaminati, resti escluso dalla liquidazione il reddito percepito dal ricorrente entro la misura di € 430, ogni somma eccedente dovendo essere destinata al riparto;

che conseguentemente il datore di lavoro/ente previdenziale provveda su richiesta del liquidatore, a partire dal mese successivo alla comunicazione del presente decreto da parte del liquidatore, all'accredito mensile, sul conto corrente intestato alla procedura, delle somme eccedenti l'importo indicato nel punto che precede, rimettendo invece la residua misura degli emolumenti mensili, entro i precisati limiti, nella disponibilità diretta del ricorrente;

che i ricorrenti provvedano a comunicare al liquidatore ogni mutamento nell'impiego o ulteriore entrata conseguita a qualsiasi titolo nel corso del quadriennio di cui all'art. 14-*undecies* l. n. 3/12;

#### MANDA

alla Cancelleria per la comunicazione del presente decreto al liquidatore ed al ricorrente.

Taranto 11 gennaio 2022.

Il Giudice Delegato  
Giuseppe De Francesca